



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo II

"Rita Levi Montalcini 1909-2012"

Via CARAVAGGIO, 1 – 20851 LISSONE (MB) Tel. 039480792

E mail uffici: - mbic8f5003@pec.istruzione.it - mbic8f5003@istruzione.it

CODICE ISTITUTO MBIC8F5003 – CODICE FISCALE 85017330151 – CODICE UNIVOCO UF78X1

Circ. n. 6

Lissone, 04.09.2019

Ai Docenti
Al Personale ATA

OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA

Si sottopongono all'attenzione dei docenti e del personale ATA gli obblighi di vigilanza nei confronti dei bambini e degli alunni, secondo quanto deliberato nel Regolamento di Istituto, in coerenza con la normativa vigente.

La vigilanza costituisce innanzitutto un **diritto per gli alunni, il diritto alla tutela dell'integrità fisica**. A tale diritto corrisponde un preciso **dovere dei genitori e della scuola**. Genitori e personale scolastico devono infatti collaborare affinché questo diritto venga tutelato. La scuola ha l'obbligo e le responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto.

Per quanto riguarda **le uscite durante l'orario scolastico** – si intende anche l'orario di mensa, se frequentata dall'alunno – gli alunni devono essere sempre ritirati da un genitore o persona delegata.

La delega deve essere depositata a scuola e sempre corredata da documento di identità.

Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico.

I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti, così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

Tutto il personale deve perciò ottemperare alle disposizioni impartite, predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili di plesso.

La responsabilità dei docenti

Si ricorda che ogni docente è preposto alla sorveglianza.

La responsabilità per la cosiddetta **culpa in vigilando** deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, la pausa mensa, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007, inoltre, "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni alla prima ora e comunque devono **"premurarsi di essere presenti a scuola cinque minuti prima dell'inizio del proprio orario giornaliero"** (Regolamento di Istituto)

Si sottolinea la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.

Si precisano, di seguito, specifiche disposizioni relative alla **Scuola dell'Infanzia**.

Entrata e uscita degli alunni dalla scuola: Scuola dell'Infanzia

- Gli **alunni** devono essere accompagnati e prelevati dai genitori alla porta dell'aula;
- I **genitori** impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età;
- **In situazione di emergenza** si accetta la comunicazione telefonica del genitore (documentata da fonogramma) che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L'insegnante o il **collaboratore scolastico** ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità;
- **Le insegnanti**, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata e in stretta collaborazione con il personale **collaboratore scolastico**; nel caso in cui i genitori o la persona delegata non siano reperibili, l'insegnante contatta prontamente il DS o il referente di plesso tramite la segreteria.
- I **ritardi ripetuti** vanno segnalati al **Dirigente Scolastico** che convocherà i genitori;
- I **collaboratori scolastici** coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

Si indicano, di seguito, le disposizioni relative a tutto l'Istituto

Disposizioni generali per tutto l'Istituto

Per tutto il periodo di permanenza a scuola ogni insegnante è preposto costantemente alla vigilanza sugli alunni.

In caso di divisione delle classi o sezioni, per qualsiasi motivo, la responsabilità della vigilanza spetta ai docenti che ricevono gli alunni nelle proprie classi.

Nella scuola dell'infanzia gli alunni sono divisi nelle sezioni che occupano le aule adiacenti. Nel caso l'assenza dovesse prolungarsi, gli alunni vanno divisi nelle classi.

La classe che, eccezionalmente, all'inizio delle lezioni, risulti priva di insegnante è momentaneamente affidata alla sorveglianza di un **collaboratore scolastico**.

In caso di ritardo, il docente è tenuto a comunicarlo puntualmente alla segreteria per attivare le opportune sostituzioni/coperture. **I ritardi vengono recuperati**.

L'insegnante che ha necessità di uscire momentaneamente dall'aula è tenuto ad affidare la sorveglianza degli alunni ad un **collaboratore scolastico**.

Gli alunni non possono essere allontanati dall'aula per motivi disciplinari.

Per motivi di sicurezza e igienico sanitari, l'accesso agli edifici scolastici deve essere mantenuto sotto controllo ed adeguatamente disciplinato, pertanto, le porte di accesso agli edifici scolastici sono chiuse dopo l'ingresso e vigilate dal **personale ausiliario** per controllare l'ingresso di chiunque.

Il pubblico può accedere, per ragioni di carattere amministrativo, agli Uffici di Segreteria negli orari stabiliti.

I genitori non possono accedere alle aule in orario scolastico.

Qualora nel piano di lavoro degli insegnanti siano previste attività o iniziative che richiedano l'intervento di esperti volontari (genitori e non) gli interessati possono accedere alle aule nei giorni e negli orari concordati, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

E' consentito l'accesso alla scuola ai membri della Commissione Mensa.

Le persone che accedono a scuola devono apporre la loro firma all'entrata e all'uscita sull'apposito registro collocato presso i collaboratori scolastici o sull'autorizzazione all'ingresso predisposta dalla Segreteria. Il personale scolastico utilizza, invece, gli appositi registri o timbra il cartellino.

Vigilanza durante l'intervallo e la pausa mensa

Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è senz'altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza.

Durante l'intervallo, le pause post mensa e i momenti di gioco libero gli alunni devono essere sorvegliati **da tutti gli insegnanti in servizio**.

Nei cortili, nei giardini, nei corridoi e nei saloni, gli insegnanti avranno cura di dislocarsi in punti strategici in modo da avere la completa sorveglianza di tutti gli alunni, **indipendentemente dalla classe di appartenenza**, per poter tempestivamente intervenire in caso di necessità.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

Si raccomanda la vigilanza degli spazi comuni presenti nei bagni, sia maschili che femminili, al fine di evitare momenti di aggregazione poco controllati che potrebbero sfociare in conflitti tra gli alunni o in comportamenti pericolosi per la sicurezza o per la salute (atti vandalici, risse, bullismo, fumo, uso non consentito dei cellulari – vedi Patto di corresponsabilità Scuola secondaria).

Il **personale collaboratore scolastico** in servizio nei piani coadiuva il lavoro dei docenti.

Per quanto riguarda la sorveglianza durante l'intervallo, si procederà nel modo seguente:

- **Scuola Primaria:** la vigilanza al gruppo classe è affidata all'insegnante in servizio
- **Scuola Secondaria:** la vigilanza al gruppo classe è affidata al docente della seconda e della quarta ora

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici parimenti importanti, dovrà essere evitato del tutto l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo i docenti sono tenuti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità, da considerarsi eccezionali, i docenti si rivolgeranno al **personale ausiliario** che si occuperà della sorveglianza degli alunni per il tempo necessario al docente.

Uscita degli alunni dalla classe

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

I corridoi, durante le ore di scuola, sono sorvegliati dai **collaboratori scolastici** secondo quanto previsto dal loro piano di lavoro.

Cambio dell'ora

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. L'insegnante che ha terminato la sua lezione dovrà raggiungere con sollecitudine l'aula della lezione successiva. Il collaboratore scolastico in servizio nel piano garantirà la vigilanza in attesa dell'arrivo del docente. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante per la Scuola Primaria. Per la Scuola secondaria, i docenti dovranno raggiungere con la massima sollecitudine la classe loro assegnata.

Inoltre, l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi (o al turno pomeridiano) che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

In caso di bisogni particolari e urgenti, il docente si rivolgerà al **collaboratore scolastico** per la mera vigilanza.

Collaboratori scolastici

Nella presente circolare sono più volte menzionati i **collaboratori scolastici**. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale **collaboratore scolastico**. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale **collaboratore scolastico**. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i **collaboratori scolastici** mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo, compresa la pausa mensa. Tali doveri di vigilanza sono precisati anche dal CCNL 2016-2018, art. 11, c.4.

Firmato: il Dirigente Scolastico
Elisabetta Gaiani